

(N. 2331)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 30 aprile 1952 (V. Stampato N. 2560)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 MAGGIO 1952

Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università di Catania.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La Facoltà di agraria, istituita presso l'Università degli studi di Catania con legge della Regione siciliana in data 8 luglio 1948, n. 34, è riconosciuta statale a tutti gli effetti.

#### Art. 2.

I posti di professore di ruolo della Facoltà predetta sono fissati in numero di sei.

#### Art. 3.

I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aumentati rispettivamente di otto posti

di assistente, quattro posti di tecnico e otto di subalterno.

#### Art. 4.

Il ruolo organico di gruppo A del personale delle segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, è integrato di un posto di segretario capo di 2<sup>a</sup> classe, grado VIII.

#### Art. 5.

Gli assistenti compresi in terna di idonei di un pubblico concorso per titoli ed esami, bandito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, i quali per effetto di tale concorso siano stati nominati di ruolo, previo parere favorevole della Facoltà competente, in uno dei posti di assistente previsti dallo statuto della Fa-

oltà di agraria dell'Università di Catania, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 30 giugno 1950, n. 90-A, hanno riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso la suddetta Facoltà, beneficiando di tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge 24 giugno 1950, n. 465, che riguardano il personale assistente delle Università.

#### Art. 6.

L'Università di Catania verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti corrisposti dallo Stato medesimo al personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico e subalterno che copre i posti ad essa assegnati, ai sensi dei precedenti articoli.

#### Art. 7.

A decorrere dall'anno accademico 1951-52, il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Università di Catania sarà aumentato della somma di lire 3.000.000.

Alla spesa sopraindicata che graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto verrà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 170.000.000, di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1951, n. 1106, che approva lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo, concernenti oneri relativi ai servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati allo stesso Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.

L'accennata riduzione di lire 3.000.000 inciderà sullo stanziamento del capitolo 275 compreso nella predetta spesa complessiva di lire 170.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 8.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate da un appo-

sito Comitato di tre professori ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facoltà.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al rispettivo Comitato, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

#### Art. 9.

È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi di laurea in scienze agrarie svolti presso l'Università di Catania, a decorrere dall'anno accademico 1947-48.

#### Art. 10.

Per effetto della presente legge il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1438, è integrato allo articolo 2 con l'aggiunta della Facoltà di agraria e, all'articolo 3, con l'aggiunta delle seguenti parole: Facoltà di agraria: posti di ruolo n. 6.

#### Art. 11.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e la Università di Catania, e da approvare con decreto presidenziale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facoltà di agraria.

La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di un decennio e può esser rinnovata per egual periodo di tempo.

Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza resta senz'altro soppressa la Facoltà di agraria.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.